

REGOLAMENTO STATUTARIO

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'associazione denominata "Accademia Amadeus Piano Project", in sigla "A.A.P.P."

Essa è un organismo libero ed apolitico senza scopo di lucro.

Essa è retta dal presente statuto, nonché dalle norme di legge vigente in materia.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Castelnuovo del Garda (VR), -fraz. Sandrà-, Via Tinelli n. 13.

La sede potrà essere variata, osservate le disposizioni di legge.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata, ed in quanto Associazione volontaria sarà l'Assemblea degli associati a determinarne lo scioglimento, osservate le disposizioni di legge.

Art. 4 Scopi

L'Associazione, apolitica e senza scopi di lucro, ha i seguenti scopi istituzionali:

1. diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
2. ampliare la conoscenza della cultura musicale, teatrale, letteraria terapeutico-sanitaria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
3. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
4. porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- l'insegnamento, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione – concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
- costituzione di formazioni musicali da camera, orchestrali, corali etc..
- creazioni di eventi in cui poter far esibire giovani artisti;
- corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- partecipazione ad altre associazioni con finalità affini;
- l'organizzazione di feste e/o manifestazioni;
- potrà inoltre esercitare l'attività di commercio di compact-disk ed ogni altro supporto audio-video, realizzati e registrati dalla stessa associazione e/o da altri artisti;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali e musicali, eventi musicali, culturali, turistici, moda, ecc..., compresa l'attività didattica, l'organizzazione di strutture in grado di assistere i musicisti, gli attori ed i soci nelle varie manifestazioni alle quali partecipano, nella gestione per conto dei soci delle parti burocratico/amministrative ed ogni altra azione volta allo sviluppo dell'attività culturale e musicale sul territorio italiano e estero;
- l'attività di noleggio, subnoleggio di strumenti musicali e teatrali, noleggio di strutture mobili o fisse per eventi e mezzi assistenza, vendita e acquisto di spazi pubblicitari, attività di scuola ed insegnamento musicale, culturale e artistico;
- l'espletamento di ogni altro compito che, deliberato dall'Assemblea, sia ad esso affidato.

Nell'espletamento della propria attività e per il conseguimento dei fini statutari, l'Associazione può promuovere la costituzione di enti collaterali e/o partecipare, con l'impiego di propri mezzi patrimoniali e finanziari, all'attività di Enti e Società.

Art. 5 Associati

L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta scritta; per i minorenni è necessaria l'approvazione esplicita e scritta di almeno un genitore.

L'associazione è offerta a tutti coloro, persone o enti che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e condividendone lo spirito e gli ideali, si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le quote non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare, per i soci, condizioni di favore per la partecipazione a concerti ed eventi organizzati dalla Associazione.

Le tipologie di socio sono le seguenti:

- socio musicista: colui che pratica attività musicale, culturale o artistica;
- socio sostenitore: colui che non svolge attività musicale, culturale o artistica, ma che partecipa alle attività dell'associazione contribuendo alla realizzazione dei fini sociali;
- socio onorario: colui che per le proprie qualità e/o forte sostegno all'associazione sono state fregiate di tale carica dal Consiglio Direttivo.

La qualità di "socio musicista", "socio sostenitore" o "socio onorario" attribuisce:

1. il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
2. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale;

Mentre il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo, e di ogni altra deliberazione prevista dall'assemblea dei soci, è prevista per i soli "soci musicisti" e "soci onorari".

Art. 6 Adesione

L'ammissione degli associati è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. La domanda deve contenere l'espressa e incondizionata dichiarazione di accettazione del presente Statuto e degli obblighi che ne derivano, anche per quanto riguarda l'osservanza nei confronti dei terzi degli accordi concretati dall'associazione nell'ambito della sua competenza e per i quali si intende che gli associati rimangano legalmente impegnati come se fossero stati concretati da essi medesimi.

Art. 7 Ammissione – recesso – espulsione

1) Sull'ammissione di nuovi associati decide il Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni devono essere comunicate all'interessato.

2) L'associato che voglia recedere dall'Associazione deve presentare le proprie dimissioni con lettera semplice prima della scadenza dell'anno solare, altrimenti l'adesione si intende tacitamente rinnovata per un altro anno.

3) La qualità di associato si perde:

1. per dimissioni, con le modalità di cui sopra;
2. per espulsione, a causa di inadempienza degli obblighi statutari, deliberati dal Consiglio, per indegnità, per immoralità, per turbativa della compagine associativa e, in ogni caso, per danni causati all'associazione o alla categoria;
3. per morosità;
4. Sui punti b) e c) delibera il Consiglio Direttivo
- 5.

Art. 8 Mezzi finanziari

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

L'eventuale associato moroso è richiamato dal Consiglio Direttivo al pagamento -entro il termine da esso discrezionalmente fissato- delle quote arretrate maggiorate delle eventuali spese; in caso di inadempimento il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti più idonei previsti dal presente statuto e dalle norme di legge in materia, ivi compreso il ricorso alle vie legali.

Art. 9 Patrimonio – entrate – quote – utili

1. Il Patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e immobili ad essa pervenuti a qualsiasi legittimo titolo.

2. Sono entrate ordinarie: le quote d'iscrizione, i contributi annuali ordinari, i contributi straordinari, gli interessi attivi delle rendite patrimoniali mobiliari e immobiliari.

3. Sono entrate straordinarie: le oblazioni e i contributi volontari degli associati, degli Enti Pubblici e/o privati ed ogni altra entrata proveniente da qualsiasi legittimo titolo anche se non previsto esplicitamente.

4. Le quote associative sono intransferibili come la qualifica di associato.

5. E' fatto in ogni caso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6. E' previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

7.

Art. 10 Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 11 Assemblee

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, ognuno dei quali ha diritto a un voto. Possono votare solamente i soci maggiorenni. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Il socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea; ogni socio può essere portatore di una sola delega.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente (personalmente o per delega) la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e la delibera è assunta con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza (personalmente o per delega) e col voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e la delibera è assunta con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo è invece eletto tramite assemblea dei soli "soci musicisti" maggiorenni.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione e ad essa possono votare solamente i "soci musicisti" maggiorenni.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i soli propri "soci musicisti" maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 4 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei "soci musicisti" maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte l'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 4 dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote sociali annuali;
- è inoltre facoltà del Consiglio Direttivo nominare il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Artistico della Associazione. A favore del Direttore Artistico il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'attribuzione di un compenso forfettario annuo di mansione;
- nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno, se necessario, essere costituiti Comitati e Commissioni ristrette per lo studio di problemi relativi a particolari materie. I componenti di tali Commissioni potranno essere cooptati anche al di fuori dei Consiglieri e Associati stessi.

Al Presidente, al Tesoriere, al Segretario, al Direttore Artistico, ai membri di eventuali Comitati delle Commissioni, ai soci e collaboratori -anche esterni-, incaricati di servizi ed attività per l'Associazione, potrà essere riconosciuto il solo rimborso spese da documentarsi secondo la vigente normativa.

Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 13 Il Presidente

Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e pagamenti. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Bilanci

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio che devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro il primo trimestre dell'anno solare successivo a quello di chiusura.

Art. 15 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione saranno nominati uno o più liquidatori anche fra i non associati ai quali sarà affidata la gestione ordinaria e straordinaria nella fase di liquidazione ed il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle della associazione o a fini di pubblica utilità, osservate le disposizioni di legge in materia.

Art. 16 Disposizioni finali

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Presidente e dal Consiglio o da almeno un terzo degli associati. Sulle proposte di modifica dovrà deliberare l'Assemblea straordinaria secondo le norme del presente statuto. Per quanto non previsto, nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

Castelnuovo del Garda (VR), 01/10/2014.